

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8

**OGGETTO :**

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventidue**, del mese di **gennaio**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta segreta i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MILANESI DAVIDE	SINDACO		X
MANZINI MATTEO	VICESINDACO	X	
PICCIRILLI MONICA	ASSESSORE	X	
BOERI FABRIZIO	ASSESSORE	X	
Totale		3	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera G.C. n.8 del 22/01/2013

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
- il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -.
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato *"Atti vietati"* prevede che *"su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"*. Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 422,00;
- l'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
  - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
  - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

CONSIDERATO CHE:

- per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un

Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

- l'Amministrazione Comunale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
- a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione Comunale beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

VISTO che in data 15.1.2013 con prot. d'arrivo n°137 è pervenuta all'Amministrazione Comunale proposta di affidamento del *servizio di ripristino post incidente*, della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per la quale sussistono ampiamente i requisiti e le caratteristiche essenziali, specie in ordine ai profili qualitativi del servizio richiesti, dunque, risultano soddisfatte le condizioni di legge di cui all'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

ATTESO che, in adempimento a quanto disposto dall'art.26 comma 3° della legge 488/1999 e s.m.i., si è verificato, tramite accesso al sito [www.acqustinretepa.it](http://www.acqustinretepa.it), che sul mercato elettronico è presente la convenzione attiva per l'esecuzione del ripristino post incidente con la Società "Sicurezza e Ambiente S.p.A. suddetta;

PRESO ATTO che la Società "Sicurezza e Ambiente S.p.A" meglio sopra generalizzata ha sottoscritto convenzioni per il servizio di ripristino post incidente con alcuni Comuni vicini, tra i quali la Città di Novara, Trecate e il Comune di Vespolate;

RITENUTO dare indirizzo al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale affinché, effettuate tutte le verifiche di competenza, perfezioni l'affidamento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/00;

#### **DELIBERA**

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
2. di concedere l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, in virtù della sottoscrizione di apposita "Convenzione", a Sicurezza e Ambiente S.p.A., in quanto sussistono le condizioni prescritte dalla legge;

3. di autorizzare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale alla sottoscrizione di “Convenzione” ad *hoc* predisposta, il cui modello si allega alla presente per l’approvazione;
4. di stabilire fin d’ora che la “Convenzione” di affidamento del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa
5. di dichiarare il presente atto, stante la necessità ed urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to MANZINI MATTEO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal **05/02/2013**

Garbagna Novarese, li 05/02/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. GABRIO MAMBRINI

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 05/02/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

=====